



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)  
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)  
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)  
e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2008**

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114,  
recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie  
prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché  
per il rilancio competitivo del settore

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Allegato .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9
Testo del decreto-legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - La presente relazione illustra il contenuto del decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare il caro gasolio nel settore della pesca, nonché misure per il rilancio competitivo del settore.

Per il comparto della pesca, la crisi innescata dal «caro gasolio» ha posto in maggiore evidenza i punti di debolezza strutturale della pesca italiana, caratterizzata da un forte sovradimensionamento della flotta, composta da 14.000 imbarcazioni aventi un'età media superiore ai 28 anni nella Unione europea, solo la Grecia ha un numero superiore di battelli, mentre la flotta francese ha valori di stazza e potenza motrice analoghi a quelli dell'Italia, pur con la metà delle imbarcazioni.

Peraltro, i prezzi di prima vendita dei prodotti sbarcati dalle imprese di pesca nazionali presentano forti viscosità che impediscono di recuperare al loro interno gli incrementi di costo generati dall'aumento del costo del gasolio. Le motivazioni possono essere individuate nella scarsa concentrazione delle imprese di pesca lungo gli oltre 8.000 chilometri della costa italiana e nella conseguente difficoltà ad organizzare flussi commerciali in grado di concorrere al processo di formazione dei prezzi. L'incidenza delle importazioni sui consumi di prodotti ittici in Italia rappresenta, infine, un ulteriore vincolo alla determinazione di prezzi di mercato remunerativi per le imprese di pesca.

Lo stato delle risorse biologiche, d'altra parte, pur essendo oggetto di una costante azione dell'amministrazione centrale dello Stato volta al recupero degli *stock* sovrasfruttati, richiede l'adozione di ulteriori specifiche iniziative dirette a migliorare il rapporto fra le catture e lo sforzo di pesca a vantaggio della redditività delle imprese. In tal senso,

l'amministrazione centrale ha provveduto alla predisposizione di idonei piani di gestione dando attuazione ad una strategia di intervento condivisa con l'amministrazione comunitaria, sia sotto l'aspetto scientifico sia operativo.

Le precedenti considerazioni di fondo dimostrano, dunque, come l'aumento del prezzo del gasolio, passato nel corso dell'ultimo anno da 0,40 a 0,80 euro al litro, abbia prodotto una forte compressione degli utili di impresa e dei redditi degli addetti. Il particolare tipo di contratto vigente nel settore della pesca basato sulla compartecipazione degli imbarcati al risultato dell'impresa, cosiddetto «contratto alla parte», determina infatti l'automatica decurtazione dei redditi degli equipaggi a seguito degli incrementi di costi operativi. Il risultato di tale situazione trova riscontro nella sospensione volontaria delle attività di pesca da parte di un largo numero di imprese e nella conseguente mancanza di reddito degli addetti.

In definitiva, l'aumento del costo del gasolio, che da solo rappresenta il 60 per cento dei costi operativi delle imbarcazioni da pesca, si è inserito in un contesto già di per sé caratterizzato da tendenze negative che hanno condizionato la recente evoluzione della pesca italiana e che possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- tendenza al deterioramento degli *stock* ittici, mitigata da episodici miglioramenti degli indici di abbondanza e densità per talune specie;
- consistente riduzione della flotta da pesca e dell'occupazione a seguito della strategia di riduzione dello sforzo di pesca;
- diminuzione delle quantità sbarcate in rapporto allo sforzo di pesca;

- mancato adeguamento dei prezzi di prima vendita a seguito degli incrementi di costo;

- andamento negativo dei redditi degli operatori.

Per quanto sopra occorre procedere con provvedimenti di urgenza in grado di limitare gli effetti negativi dell'aumento del prezzo dei carburanti, puntando ad assicurare la continuità economica delle imprese e garantire la stabilità occupazionale per i marittimi imbarcati privi attualmente di un sistema di ammortizzatori sociali.

Pertanto, ritenuto necessario ed urgente fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione si propone il provvedimento di cui trattasi, diretto a sostenere il comparto attraverso l'utilizzo in modo diretto e immediato tutte le risorse economiche vere disponibili.

In particolare, l'articolo 1 propone l'attivazione immediata di un arresto temporaneo facoltativo per le imprese di pesca con la concessione alle stesse di un premio e una

indennità giornaliera ai marittimi imbarcati. Inoltre, prevede l'attivazione immediata della misura «arresto definitivo», attuata nell'ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca (FEP) e inclusi nel programma operativo.

Tale misura è fortemente attesa dalle imprese di pesca in quanto riveste implicazioni non solo di carattere biologico connesse con la riduzione dello sforzo di pesca, ma anche di carattere socio-economico in considerazione del fatto che il premio di ritiro ha una funzione di buonuscita per i proprietari delle imbarcazioni.

Il successivo articolo 2 intende fornire un sostegno alle imprese mediante l'introduzione di nuovi strumenti di natura economico-sociale fortemente attesi da tutto il comparto, con l'introduzione del primo effettivo ammortizzatore sociale, con la Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 521 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 144 (legge finanziaria 2008).

## RELAZIONE TECNICA

## Art. 1.

La misura di arresto temporaneo è attuata in Italia da diciotto anni e trova motivazione nell'esigenza di tutela delle risorse biologiche. Nel corso degli anni, alla motivazione iniziale è stata associata una seconda motivazione di ordine sociale, in quanto ha consentito periodi di riposo remunerato anche per gli imbarcati e pertanto tale tipo di fermo ha parzialmente assunto funzione di ammortizzatore sociale.

Questo strumento risulta strategico poiché, consolidato nella tradizione della pesca italiana, consegue il duplice obiettivo di salvaguardare le risorse in fasi critiche del ciclo biologico e sostenere le imprese e i marittimi imbarcati.

In particolare, con i primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge si intende procedere alla realizzazione di un ulteriore periodo di fermo temporaneo delle attività di pesca associato con la erogazione di un premio in favore delle imprese di pesca e la concessione ai lavoratori imbarcati del minimo monetario garantito. Tali misure sono previste dalla attuale normativa comunitaria ed in particolare dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il periodo di arresto temporaneo, giustificato da motivazioni di ordine sociale determinate dalla forte sofferenza economica generata dall'incremento del costo del gasolio, è limitato a soli trenta giorni, attese le limitate disponibilità economiche.

La norma viene attuata nei limiti della somma di 35 milioni di euro, coperti in larga parte (25 milioni) mediante l'utilizzazione dei fondi previsti dal regolamento comunitario sopra citato. Le risorse sono disponibili a seguito del trasferimento, già avvenuto, dalla Unione europea di un anticipo pari al 7 per cento dell'intera dotazione a favore dell'Italia, per l'applicazione del FEP nel periodo 2007-2013. Per la parte restante (10 milioni di euro), verrà utilizzata, parzialmente, la disponibilità recata dal conto corrente infruttifero denominato «Fondo centrale per il credito peschereccio», istituito presso la Tesoreria centrale per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di risorse che l'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) aveva previsto di trasferire all'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), ma, tenuto conto che il materiale trasferimento di tali risorse (circa 12,4 milioni di euro), non è avvenuto, se ne propone ora il parziale utilizzo per le finalità di cui al presente articolo.

Più in particolare, la misura si applica alle imbarcazioni con autorizzazione di pesca a strascico/volante che attualmente sono 3.096.

Il fabbisogno stimato per un fermo di 30 giorni, risulta di euro 17.815.000 a favore dei proprietari, e di euro 17.185.000, a favore degli imbarcati, suddiviso fra le regioni obiettivo convergenza e fuori convergenza, per un totale di euro 35.000.000.

Con l'attivazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 1, si procederà alla realizzazione della parte più significativa della strategia di intervento per ammodernare il comparto utilizzando le risorse disponibili del FEP.

Infatti, nel quadro del regolamento FEP e del Programma operativo a questo associato, si prevede la attivazione della misura di arresto definitivo destinata ad incentivare la demolizione del 18 per cento dell'attuale flotta, di cui il 23 per cento in area convergenza ed il 10 per cento in area fuori convergenza.

La vetustà della flotta da pesca nazionale, il livello di invecchiamento degli addetti al settore, le crescenti difficoltà economiche che il settore nel suo complesso si trova a fronteggiare, inducono ad una accelerazione delle procedure di demolizione cui si procederà mediante l'attivazione dei previsti bandi di gara.

Tutte le risorse finanziarie sono quindi già stanziata nell'ambito del Programma operativo approvato dalla Commissione europea per l'applicazione del FEP in Italia (regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006) e non ci sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## Art. 2.

Tale norma introduce anche per il settore pesca la possibilità di avvalersi della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Nonostante la progressiva assimilazione del settore ittico a quello agricolo e l'equiparazione tra imprenditore ittico e agricolo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comparto pesca è caratterizzato di fatto dalla mancanza di un idoneo sistema di ammortizzatori sociali.

Tale carenza determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i due comparti. Infatti, considerato che il contratto per gli addetti al settore della pesca marittima prevede che la retribuzione prevalente sia «alla parte» percentuale sulla produzione nessuna garanzia hanno i predetti lavoratori di mantenere invariato il livello retributivo in caso di prolungati periodi di inattività causati da avverse condizioni meteo marine o dovute a causa di forza maggiore.

L'estensione di tale strumento alla pesca determinerebbe, inoltre, evidenti riflessi positivi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare. Infatti, l'armatore ha attualmente interesse a svolgere l'attività di pesca pur in presenza di avverse condizioni meteorologiche, atteso l'obbligo di corrispondere in ogni caso ai marittimi imbarcati il minimo monetario garantito.

All'onere derivante dall'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 10 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2008).**

Art. 2.

... *Omissis* ...

521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

... *Omissis* ...



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008.*

**Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Fermo di emergenza temporaneo e definitivo)*

1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla for-

mazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.

4. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

5. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

## Articolo 2.

*(Cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo», sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca», e le parole: «460 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».

2. Per l'attuazione del comma 1, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.

3. All'onere derivante dal presente articolo, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 10 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - ZAIA - TREMONTI -  
RONCHI - SCAJOLA - SACCONI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO